

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Ordinanza 27 febbraio 2018, n. 4535

Integrale

Lavoro familiare - Apporto di lavoro - Impresa familiare - Natura subordinata - Elementi
- Individuazione - Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe - Presidente

Dott. CURCIO Laura - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4206/2013 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in proprio e nella sua qualita' di titolare dell'omonima Impresa Individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 945/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/07/2012 R.G.N. 1470/11.

RILEVATO IN FATTO

- che con sentenza del 17 luglio 2012, la Corte d'Appello di Torino, confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino e accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), fratello della prima e titolare della ditta individuale esercente il commercio di fiori e piante, avente ad oggetto, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso con quest'ultimo, la condanna del medesimo al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione al predetto rapporto;
- che, la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto inammissibile in quanto nuova l'argomentazione intesa a sostenere la costituzione tra le parti di un'impresa familiare o la sussistenza di accordi societari tali da giustificare la collaborazione resa dalla (OMISSIS) e, viceversa, comprovata la subordinazione per l'inserzione costante e regolare nell'organizzazione aziendale della stessa con la prestazione di attività lavorativa giornaliera ad orario pieno a fronte della quale veniva corrisposto con regolarità un corrispettivo mensile;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre il (OMISSIS), affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'intimata che ha poi presentato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., in una con il vizio di motivazione, imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sulla distribuzione dell'onere della prova, per desumersi dalla motivazione dell'impugnata sentenza l'accoglienza di questo a carico del ricorrente, presunto datore di lavoro e, comunque, l'incongruità logica della valutazione circa la sussistenza della subordinazione non basata sui criteri elaborati da questa Corte;
- che il motivo, deve ritenersi infondato, atteso che il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza della subordinazione non discende dal non aver il ricorrente fornito a riguardo la prova contraria, bensì dall'emersione all'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori offerti dall'odierna intimata di circostanze di fatto, quali la presenza costante, l'osservanza di un orario coincidente con l'apertura al pubblico dell'attività commerciale - entrambe modalità tali da prefigurare, piuttosto che una partecipazione all'attività dettata da motivi di assistenza familiare legati alla condizione personale della (OMISSIS), il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, al medesimo facente capo, dell'apporto della prestazione dalla stessa resa - nonché la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, anch'essa maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili esigenze di vita, riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte di elemento sintomatico della subordinazione e come tali idonee ad offrire fondamento probatorio alla domanda dell'attore;
- che il ricorso va dunque rigettato;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.